



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 15 settembre 2003

Protocollo: 1172/III/2003

Rif.:

Allegati

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle dogane
LORO SEDI

OGGETTO: Ritardata presentazione della dichiarazione di consumo di energia elettrica. Articolo 59 del D.Lgs. 26.10.1995, n. 504.

In materia di imposta di consumo sull'energia elettrica, è stato chiesto di conoscere quale sia la corretta disposizione sanzionatoria applicabile nei confronti dell'operatore economico che, pur avendo puntualmente versato le rate mensili di acconto dell'imposta dovuta, ed effettuato altresì nei termini il versamento a conguaglio, abbia tuttavia presentato in ritardo, quindi oltre il termine previsto dall'articolo 55, comma 1, del D.Lgs. 26.10.1995, n. 504, la prescritta dichiarazione di consumo annuale.

Al riguardo, la scrivente ritiene che la suddetta violazione, non potendo essere inquadrata in nessuna delle fattispecie descritte nei primi commi dell'articolo 59 del citato D.Lgs. n. 504 del 1995, vada necessariamente ricondotta nella più ampia previsione sanzionatoria dell'ultimo comma, il comma 5, dello stesso articolo 59.

AREA CENTRALE AFFARI GIURIDICI E CONTENZIOSO

Ufficio Contenzioso Amministrativo

00142 Roma, Via Mario Carucci 71 – Telefono +39 0650246131 Fax +39 0650242131 - e-mail:

dogane.contenzioso.amministrativo@agenziadogane.it

Nel caso in esame, caratterizzato dall'assenza di evasione di imposta, i criteri per la determinazione quantitativa della sanzione, tra il minimo ed il massimo edittale, sono ovviamente quelli indicati dall'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.

Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza dei dipendenti uffici.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. Franco Valentini